



PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Attività di pesca
- Art. 2 - Suddivisione delle acque
- Art. 3 - Classificazione delle acque

TITOLO II - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

- Art. 4 - Distanze da manufatti
- Art. 5 - Uso di esche e pasture per il pescatore dilettante-sportivo
- Art. 6 - Catture consentite e norme di salvaguardia
- Art. 7 - Uso degli attrezzi
- Art. 8 - Tipi di pesca vietati
- Art. 9 - Anellidi e corbole
- Art. 10 - Unità per la pesca professionale

TITOLO III - PESCA IN ZONA SALMONICOLA (ZONA A)

- Art. 11 - Pesca dilettantistico-sportiva in zona salmonicola (zona A)

TITOLO IV - PESCA IN ZONA CIPRINICOLA (ZONA B)

- Art. 12 - Pesca dilettantistico-sportiva in zona ciprinicola (zona B)
- Art. 13 - Pesca di professione in zona ciprinicola (zona B)

TITOLO V - PESCA IN ZONA SALMASTRA (ZONA C)

- Art. 14 - Pesca dilettantistico-sportiva in zona salmastra (zona C)
- Art. 14 bis – Pesche tradizionali in Laguna di Venezia.
- Art. 15 - Pesca di professione in zona salmastra (zona C)

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LA PESCA DI MOLLUSCHI NELLE ACQUE SALMASTRE (ZONA C)

- Art. 16 - Raccolta dilettantistico-sportiva di molluschi bivalvi
- Art. 17 - Pesca professionale di vongole
- Art. 18 - Attività di venericoltura

TITOLO VII - NORME PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA

- Art. 19 - Lunghezze minime di cattura dei pesci
- Art. 20 - Periodi di proibizione della pesca
- Art. 21 - Semine ittiche
- Art. 22 - Zone di divieto di pesca e pesca regolamentata

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE

- Art.23 - Novellame
- Art. 24 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica
- Art. 25 - Pesca sportiva in laghetti e bacini all'interno di aree di proprietà privata
- Art. 26 – Autorizzazioni per pesca scientifica e per attività formative
- Art. 26 bis – Permessi temporanei di pesca
- Art. 27 - Pesca subacquea
- Art. 28 - Asciutte e manutenzione di bacini e corsi d'acqua
- Art.29 – Attività di acquacoltura e piscicoltura
- Art. 30 - Gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva
- Art. 31 - Manifestazioni di pesca riservate a pescatori minorenni
- Art. 32 - Riqualificazione ambientale e iniziative promozionali in favore della pesca
- Art. 33 - Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia
- Art. 34 - Licenze di pesca professionale - Tipo "A"
- Art. 35 - Sanzioni amministrative e rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Attività di pesca

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia, ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.
2. E' attività di pesca ogni azione, svolta in acque interne e marittime interne, diretta alla ricerca e cattura di organismi animali eterotermi acquatici viventi, nonché alla raccolta di alghe.
3. L'esercizio della pesca è consentito nei modi, nei periodi e con gli attrezzi previsti nel presente regolamento.

Art. 2 - Suddivisione delle acque

1. In applicazione dell'articolo 5, comma 2 della L.R. n. 19/98, la provincia di Venezia, ai fini dell'esercizio della pesca, è suddivisa nelle seguenti zone:
 - Zona salmonicola (ZONA A): comprende tutte le acque situate a nord dell'Autostrada A4 "Venezia - Trieste" e ad est dalla S.P. n. 251, così come da cartografia allegata alla Carta Ittica;
 - Zona ciprinicola (ZONA B): comprende tutte le altre acque esistenti nel territorio provinciale, con esclusione di quelle comprese nelle zone "A" e "C";
 - Zona salmastra (ZONA C): comprende tutte le acque salate e salmastre ricadenti nelle aree della laguna di Venezia, della Lama del Morto e della laguna di Caorle e i corsi d'acqua contermini, così come da cartografia allegata alla Carta Ittica.

Art. 3 - Classificazione delle acque

1. Agli effetti della pesca, le acque della provincia di Venezia, in considerazione delle valutazioni espresse dalla Carta ittica provinciale, sono così classificate: a) acque principali interne; b) acque secondarie interne; c) acque salmastre.
2. Sono principali interne le acque che, per la loro portata, vastità e condizioni biologiche nonché per la loro caratteristica di naturalità, possono essere sfruttate ai fini della pesca in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti e attrezzi a grande cattura. Esse sono:
 - a) fiume Adige;
 - b) fiume Bacchiglione;
 - c) fiume Brenta;
 - d) fiume Gorzone;
 - e) fiume Livenza;
 - f) fiume Piave;
 - g) fiume Sile - Piave Vecchia, compreso il tratto Musile-Caposile-Intestadura;
 - h) fiume Tagliamento;
 - i) canale Taglio Nuovissimo, da Ca' Molin alla Laguna;
 - j) canale Loncon, dalla confluenza con il canale Fosson all'innesto con il fiume Lemene;
 - k) fiume Lemene, dalla confluenza con il Reghena al suo innesto con il canale Nicesolo;
 - l) fiume Dese da ponte Alto al ponte della S.S. n. 14.
3. Sono secondarie interne tutte le altre acque interne con esclusione di quelle comprese nella zona salmastra (zona C).
4. Sono acque salmastre quelle ricomprese nella zona salmastra (zona C) di cui al precedente articolo 2.

TITOLO II

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 4 - Distanze da manufatti

1. Fermi restando i divieti disposti da altre Autorità, è vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo dalle macchine e opere idrauliche, dai graticci e simili, da e sotto i ponti, compresi quelli translagunari denominati "della Libertà" e della S.S. Romea tra Chioggia e Valli di Chioggia, nonché a distanza inferiore a m 10 dalle cascate, dai salti d'acqua e dalle scale di monta dei pesci.

Art. 5 - Uso di esche e pasture per il pescatore dilettante-sportivo

1. E' consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse uova di pesce o loro imitazioni, sangue e derivati, interiora di animali.
- 1bis L'utilizzo di esche composte da interiora di animali, in deroga a quanto disposto al precedente comma 1, è consentito per la pesca di crostacei alloctoni esclusivamente con canne prive di ami.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 30, il pescatore dilettante-sportivo può detenere e usare, per giornata, non più di kg 1 di "fouillis", kg 0,1 di "ver de vase", kg 1 di larva di mosca carnaria, kg 5 di pastura (12 LITRI BAGNATA) e kg 0,5 di granturco, kg 0,5 di vermi di terra se in acque principali; in acque secondarie e in acque salmastre il pescatore dilettante – sportivo può detenere e usare, per giornata, non più di kg 0,5 di "fouillis", kg 0,1 di "ver de vase", kg 1 di larva di mosca carnaria, kg 4 di pastura (10 LITRI BAGNATA), kg 0,5 di granturco, kg 0,5 di vermi di terra.
3. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente, per motivi di particolari caratteristiche idrobiologiche dei corsi d'acqua, acquisite le opportune informazioni tecnico-scientifiche, può modificare i quantitativi di cui al precedente comma.
4. E' vietata ogni forma di pasturazione con il sangue, con composti contenenti sangue, con interiora di animali ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire i pesci.
5. Nelle acque della zona A sono vietati l'uso e la detenzione della larva di mosca carnaria, delle uova di salmone o di trota e ogni forma di pasturazione.
6. *(abrogato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2007/00085 del 20/12/2007)*
7. L'uso del pesciolino vivo o morto come esca è consentito esclusivamente con l'impiego di specie autoctone, ad esclusione dell'Anguilla (*Anguilla anguilla*).
8. E' sempre vietato liberare il pesce esca non utilizzato nei corsi d'acqua provinciali.
9. E' vietata la commercializzazione, la vendita e la detenzione di pesci esca non autoctoni. Gli esercizi commerciali devono segnalare con apposite targhette identificative gli acquari destinati alla stabulazione per la vendita dei pesci esca.

Art. 6 - Catture consentite e norme di salvaguardia

1. Al pescatore dilettante-sportivo è consentita la cattura giornaliera di non più di kg 5 complessivi di pesci, tranne il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato. Al pescatore dilettante-sportivo è consentita inoltre la cattura giornaliera di non più di kg 5 complessivi di molluschi e crostacei, di cui non più di kg 3 di cannolicchi.
2. Fermi restando i limiti complessivi massimi di kg 5 di cui al comma 1, il quantitativo massimo di echinodermi (ricci di mare) non può superare kg 1.
3. Non concorrono alla formazione del quantitativo di cui al primo comma tutte le specie ittiche alloctone per le quali sono consentite catture senza limiti di numero e di peso, con l'eccezione delle vongole. E' vietato reimmettere nei corsi d'acqua provinciali le specie ittiche non autoctone catturate.
4. E' vietato abbandonare gli esemplari catturati sulle rive dei corsi o specchi acquei o in prossimità dei luoghi di pesca. E' inoltre vietato provocare dissesti agli argini, alle sponde

e al cotico erboso delle rive dei canali o specchi acquei, abbandonare esche non utilizzate e rifiuti di qualsiasi genere a terra, sulle rive o nelle immediate vicinanze del luogo di pesca, nonché gettare rifiuti in acqua.

5. Il pescatore professionale non può catturare giornalmente più di mille esemplari di Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*).

Art. 7 - Uso degli attrezzi

1. Gli attrezzi da pesca devono essere usati secondo le modalità contenute nel presente regolamento. Qualora ciò non avvenga gli attrezzi sono sequestrati e, successivamente, confiscati con apposito provvedimento, ai sensi della Legge 24/11/81, n. 689.
2. Il soffermarsi lungo corsi o specchi d'acqua in possesso di attrezzi da pesca immediatamente pronti all'uso è considerato attività di pesca.
3. Gli attrezzi consentiti per la pesca professionale e collocati in acqua devono recare un contrassegno riportante il numero della licenza di categoria "A" del proprietario titolare.
4. Gli attrezzi di pesca non devono occupare più della metà della larghezza del corso d'acqua dove sono collocati, fermo restando il prioritario rispetto della sicurezza della navigazione.
5. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente, acquisite le opportune informazioni tecnico-scientifiche, può autorizzare, per periodi e zone limitate, l'uso di attrezzi non previsti dal presente regolamento qualora ciò si rendesse necessario per catturare specie ittiche non autoctone.
6. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente, per comprovati motivi di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può vietare o limitare, temporaneamente, l'uso di attrezzi consentiti dal presente regolamento sia per la pesca di professione che dilettantistico-sportiva.
7. E' vietato l'esercizio della pesca con canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica a distanza inferiore a m 30 da linee elettriche aeree. Tali attrezzi devono essere smontati durante gli spostamenti da un luogo all'altro di pesca.
8. Ogni pescatore dilettante sportivo non può occupare un tratto di riva superiore a m 20; il posto di pesca spetta al primo occupante. Deve essere comunque osservata una distanza minima di rispetto di 20 metri dagli attrezzi da pesca professionale in esercizio.
9. La distanza minima di rispetto fra due natanti ancorati è fissata in m 50, salvo consenso del primo occupante.
10. L'uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già catturato; la maglia della rete non può essere inferiore a mm 10.
11. L'impiego della fonte luminosa è sempre vietato salvo nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.
12. La misura della maglia delle reti si effettua calcolando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti; l'operazione va effettuata stirando la maglia bagnata lungo la diagonale maggiore.
13. I pescatori dilettanti-sportivi e professionali hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Provincia la perdita accidentale di reti da pesca di qualsiasi tipologia, nasse, bertovelli e reoni.

Art. 8 - Tipi di pesca vietati

1. E' vietata l'attività di pesca con sommovimento del fondo, fatta eccezione per l'uso di attrezzi consentiti per la pesca professionale, nonché la pesca con l'uso della lenza munita di "ancoretta" o di due o più ami trattenuti insieme a guisa di "ancoretta". L'uso dell'ancoretta è consentito solo se abbinato ad esca artificiale per la pesca a "spinning".
2. E' vietato pescare usando materiale esplodente, tossico o inquinante. E' vietato, altresì, l'uso della corrente elettrica come mezzo di uccisione o stordimento dei pesci.

3. E' vietato gettare o infondere nelle acque sostanze atte a stordire o uccidere fauna ittica, fatto salvo l'utilizzo del cloruro di sodio (sale da cucina) nel limite massimo di kg 1 al giorno per pescatore.
4. E' vietata qualsiasi attività di pesca in acque coperte nella loro maggior parte da ghiaccio e durante le asciutte, parziali o totali, di bacini o corsi d'acqua.

Art. 9 - Anellidi e corbole

1. La raccolta degli anellidi e delle corbole è consentita ai pescatori di professione in possesso della licenza di categoria "A" con l'ausilio del palo, della forca, del coltello e del crivello a mano con rete a sacco avente dimensioni massime di cm 60 per cm 90 oppure cm 80 di diametro.
2. Il pescatore dilettante-sportivo, in possesso di licenza di tipo "B", "C", "D" o dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della L.R. n. 19/98, può raccogliere per proprio uso esclusivo e col solo ausilio delle mani, del coltello, del palo o della forca, fino a 200 esemplari al giorno complessivi di vermi, di cui non più di 100 della specie verme duro o "muriddu" e fino a 100 esemplari di corbole.
3. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo meccanico, nonché dell'attrezzo denominato "vanghetto"; dopo la raccolta il sito dovrà essere ripristinato.
4. Per la cattura delle corbole ai pescatori di professione ed ai pescatori dilettanti-sportivi è consentito l'utilizzo del vaso con manico, di diametro massimo di 15 cm.

Art. 10 - Unità per la pesca professionale

1. Le unità a motore adibite alla pesca professionale nelle lagune venete devono essere iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti della navigazione marittima o interna.
2. Le unità a motore aventi lunghezza fuori tutto non superiore a m 7,5 adibite alla pesca professionale nelle lagune venete devono essere iscritte negli appositi registri tenuti dall'Ispettorato di Porto di Venezia, qualora non iscritta come imbarcazione da pesca marittima.
3. Per l'esercizio della pesca professionale possono essere utilizzati navi o natanti con stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, con apparato motore non superiore a Kw 112 (pari a CV 150).

TITOLO III PESCA IN ZONA SALMONICOLA (ZONA A)

Art. 11 - Pesca dilettantistico-sportiva in zona salmonicola (zona A)

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza tipo "B," "C", "D" o dell'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 19/98 o dei permessi temporanei di cui all'art. 9, comma 10, della L.R. 19/1998 e provvisto del tesserino di cui all'art. 9, commi 4 e 5, della L.R. 19/1998, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, può esercitare la pesca nelle acque classificate salmonicole (zona A) con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:
 - a) una sola canna con o senza mulinello e un solo amo, che può terminare con un solo dardo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4. Nella pesca con esche artificiali è consentito l'impiego di imitazioni munite di più ami singoli, purché facenti parti di un'unica esca;
 - b) moschera o camolera con un amo ed esclusivamente a galla;
 - c) coda di topo con una sola mosca artificiale;
 - d) canna armata di mazzacchera o boccon per la pesca alle anguille.

- 1bis Il tesserino di cui all'art. 9, commi 4 e 5, della L.R. n. 19/1998 deve essere compilato in ogni sua parte secondo le prescrizioni di cui all'art. 9, commi 4 e 6, della L.R. n. 19/1998 e secondo le prescrizioni riportate nelle pagine iniziali dello stesso tesserino. Nelle acque di Zona A la scelta tra pesca in Zona No Kill e pesca nelle altre zone in cui è consentito trattenere gli esemplari pescati (Kill), che deve essere segnata preventivamente sul tesserino, obbliga il pescatore all'esercizio della pesca nella forma prescelta per l'intera giornata interessata. Al fine delle annotazioni da apporre sul tesserino, l'orario di conclusione dell'uscita mattutina e di inizio dell'uscita pomeridiana è fissato alle ore 12:00. Appena catturato un esemplare di Salmonide è fatto obbligo di apporre un segno X nella casella corrispondente alla specie che interessa. In caso di deposito degli esemplari è fatto obbligo di cerchiare i segni X corrispondenti.
2. L'uso degli attrezzi di cui al primo comma è consentito da mezz'ora prima della levata del sole fino a mezz'ora dopo il tramonto. L'esercizio della pesca nelle Acque di Zona A è comunque vietato dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. L'esercizio della pesca nelle Acque di Zona A è comunque vietato nelle giornate di martedì e venerdì, anche se festivi.
 3. L'attività di pesca ai salmonidi e timallidi può essere esercitata per un numero massimo di quindici giorni al mese.
 4. La pesca alle anguille è consentita con l'uso massimo di una canna da mezz'ora prima della levata del sole fino a mezz'ora dopo il tramonto, nonché con l'uso massimo di due canne da mezz'ora dopo il tramonto a mezzanotte.
 5. E' vietato l'esercizio della pesca da natante, anche se ancorato.
 6. Nel rispetto dei limiti di peso previsti dal presente regolamento, ogni pescatore, per ciascuna giornata di pesca, può catturare fino a cinque capi delle specie appartenenti alle famiglie dei salmonidi e timallidi, di cui non più di un timallide.
 7. E' vietata ogni forma di pesca subacquea.
 8. Il tesserino regionale di cui al primo comma è rilasciato dalla Provincia ai titolari di licenza tipo "B", "C", "D" o dell'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 19/98 o dei permessi temporanei di cui all'art. 9, comma 10, della L.R. n. 19/1998. La Provincia può delegare il rilascio del tesserino regionale anche a enti locali, associazioni e federazioni di pesca sportiva.

TITOLO IV

PESCA IN ZONA CIPRINICOLA (ZONA B)

Art. 12 - Pesca dilettantistico-sportiva in zona ciprinicola (zona B)

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza tipo "B", "C", "D" o dell'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 19/98 o dei permessi temporanei di cui all'art. 9, comma 10, della L.R. n. 19/1998, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, può esercitare la pesca nelle acque classificate ciprinicole (zona B) con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:
 - a) canna con o senza mulinello. E' consentito l'uso di un massimo di tre canne, con non più di tre ami per ciascuna canna. E' vietato l'uso di ami ad "ancoretta", fatta eccezione per la pesca a "spinning" con esca artificiale;
 - b) bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare m 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L'attrezzo deve essere usato esclusivamente da riva, non può essere abbinato né usato da opposte rive o da natante. L'attrezzo, a rete bagnata, non deve avere una sacca superiore a cm 40. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m 20. L'uso dell'attrezzo è consentito solo nei corsi

d'acqua principali di cui al precedente articolo 3, comma 2. L'uso del bilancino è vietato dal 1 maggio al 30 giugno;

- c) tirlindana con non più di tre esche;
- d) coda di topo, con non più di tre mosche artificiali;
- e) moschera o camolera, con non più di tre ami ed esclusivamente a galla;
- f) boccon o mazzacchera, per la pesca delle anguille.
- g) bilancia a mano o a carrucola. L'utilizzo è riservato alle associazioni di volontariato a favore di soggetti diversamente abili, dietro specifica autorizzazione rilasciata dal dirigente responsabile dell'ufficio competente per ragioni di aggregazione sociale e ricreativa. L'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente per i corsi d'acqua principali. Il lato massimo della rete non deve superare m 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilance non può essere inferiore a m 20.
- h) bilancia grande o bilancione. Il lato o il diametro della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40. E' consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a 1/6 di quella totale del bilancione, con maglia non inferiore a mm 20 e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari 1/6 di quella precedente, con maglia di mm 12. L'uso della fonte luminosa è consentito esclusivamente durante le operazioni di recupero del pescato. L'utilizzo di ogni singola bilancia grande o bilancione è consentito ad un numero massimo complessivo di 6 soggetti, come di seguito indicato:

- al titolare della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo o degli argini demaniali, in possesso di licenza di categoria B ovvero dell'autorizzazione ex art. 10 L.R. n. 19/1998 e munito di specifica autorizzazione rilasciata dal dirigente responsabile dell'ufficio provinciale competente;
- ad altro pescatore munito dei medesimi titoli autorizzativi, purché delegato dal titolare della concessione a sua volta in possesso dei titoli di cui al precedente punto o dal titolare di concessione di cui all'art. 13, comma 1, lettera e). La delega può essere estesa fino ad un numero massimo di altri cinque pescatori i cui nominativi, e le loro eventuali variazioni, dovranno essere preventivamente comunicati all'ufficio competente della Provincia di Venezia dal titolare della concessione.

L'autorizzazione può essere rilasciata per le installazioni già censite nel 2007 con la Carta Ittica della Provincia di Venezia. L'utilizzo di ulteriori installazioni può essere autorizzato nel rispetto delle indicazioni contenute nella Carta Ittica della Provincia di Venezia e, per quelle assentite a far data dal 01.08.2012, esclusivamente nel caso di bilancioni a due antenne con rete priva di sacco terminale di raccolta.

L'autorizzazione provinciale ha validità triennale e consente l'uso di una singola bilancia grande o bilancione specificatamente indicata nell'autorizzazione. Il pescatore dilettantistico-sportivo, munito di licenza B, può risultare titolare di una sola autorizzazione provinciale per l'utilizzo della bilancia grande o bilancione.

Art. 13 - Pesca di professione in zona ciprinicola (zona B)

1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo "A", oltre al consenso dell'eventuale concessionario, può esercitare la pesca nelle acque della zona ciprinicola (zona B) con i seguenti attrezzi e alle seguenti modalità:
 - A) nelle acque principali:
 - a) gli attrezzi di cui all'articolo 12 con le modalità e limitazioni ivi indicate;
 - b) tremaglio denominato anche "redesin", "rè armà", "sorbera". La lunghezza massima della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua e comunque

- non deve essere superiore a m 25. L'altezza massima della rete non deve superare m 1,50 e la maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 32. La rete deve essere salpata da un solo capo, mentre l'altro deve essere fissato a terra. E' inoltre consentita la rete da "secondare" di altezza massima di m 3,50. E' vietato occupare con detta rete più della metà del corso d'acqua nonché usare la medesima a strascico. E' vietato altresì stendere l'attrezzo come fosse una rete di circuizione;
- c) bertovello con ali denominato anche "cogularia" o "traturò". L'apertura massima al corpo non deve superare m 4, la lunghezza massima delle due ali m 6 ciascuna e l'altezza massima delle stesse m 2. La maglia delle ali e della coda non deve essere inferiore rispettivamente a mm 40 e mm 20. Ne è sempre vietato l'uso a strascico. La distanza di rispetto tra due attrezzi contigui non deve essere inferiore a m 15;
 - d) bertovello denominato anche "bartoeo". Il diametro massimo della bocca non deve superare m 1,50, la lunghezza massima della rete m 2,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 24. E' consentito l'uso di più bertovelli uniti fra loro, fino a un massimo di 50; tra un gruppo di bertovelli e un altro, deve intercorrere una distanza minima di m 50;
 - e) bilancia grande o bilancione. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art.12, 1° comma, lettera h) in ordine alle installazioni utilizzabili, alle caratteristiche della rete della bilancia e alle modalità di pesca, il titolare della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo o degli argini demaniali in possesso di licenza di categoria A, utilizza la struttura di pesca a bilancia senza alcuna ulteriore autorizzazione provinciale. Il pescatore professionista in possesso di licenza di tipo A, non titolare di concessione, può utilizzare l'attrezzo denominato bilancia grande, previo consenso del titolare della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo o degli argini demaniali;
 - f) vangaiola da gamberetti denominata anche "negossa" o "aguà". L'apertura massima della bocca della rete non deve superare m 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 10 né superiore a mm 14. E' permessa l'applicazione della traversa in legno. L'uso dell'attrezzo con o senza il quadrato centrale è vietato dal 1 maggio al 30 giugno;
 - g) nassa. Il diametro di apertura della bocca non deve superare cm 40 e la distanza tra i vimini e le corde metalliche non deve essere inferiore a mm 5. La misura va presa ad attrezzo bagnato;
 - h) corda armata denominata anche "spaderno" o "triziola" o "parangale". L'attrezzo deve essere posato sul fondo del corso d'acqua;
 - i) "fureghin". La maglia non deve essere inferiore a mm 60;
- B) nelle acque secondarie:
- a) gli attrezzi di cui all'articolo 12 con le modalità e limitazioni ivi indicate;
 - b) gli attrezzi di cui alle lettere d), g) e h) del precedente punto A).

TITOLO V

PESCA IN ZONA SALMASTRA (ZONA C)

Art. 14 - Pesca dilettantistico-sportiva in zona salmastra (zona C)

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza tipo "B," "C", "D" o dell'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 19/98 o dei permessi temporanei di cui all'art. 9, comma 10, della L.R. n. 19/1998, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, può esercitare la pesca nelle acque classificate salmastre (zona C) con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:

- a) non più di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque togne per ciascun pescatore e con non più di tre ami per ciascuna canna o togna. E' altresì consentito l'uso della "correntina" con non più di quattro ami e nella misura di due attrezzi per ciascun pescatore;
- b) bilancia a mano o a carrucola. Il lato massimo della rete non deve superare m 2,50, mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilance non può essere inferiore a m 20;
- c) bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare m 1,50 e la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m 20;
- d) fiocina. La distanza tra il primo e l'ultimo dente non deve superare cm 15. E' consentito l'uso dell'attrezzo anche con l'ausilio di fonte luminosa durante i periodi dal 15 marzo al 15 giugno e dal 1° settembre al 30 novembre. La fonte luminosa non può superare l'equivalente di 400 watt di potenza per la lampada e di 100 watt in ogni altro caso;
- e) sugheri o "suri" con un amo e in numero massimo di 25;
- f) volega. Il diametro non deve superare i cm 50, mentre la maglia non deve essere inferiore a mm 16. E' consentito l'uso di tale attrezzo anche per la pesca delle seppie, con l'ausilio della fonte luminosa, limitatamente ai periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° agosto al 30 settembre; per l'uso della fonte luminosa valgono le norme di cui alla precedente lettera d); se la pesca è praticata da natante, lo stesso deve essere ormeggiato;
- g) paravanti da caminar, con misura di cm 80 e maglia non inferiore a mm 16;
- h) rezzaglio o "sparviero" o "giacchio". La maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 28;
- i) slitta con scivolo divergente, con non più di otto ami, nella misura di un solo attrezzo per pescatore;
- l) bilancia grande o bilancione. Il lato o il diametro della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40. E' consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a 1/6 di quella totale del bilancione, con maglia non inferiore a mm 20 e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari 1/6 di quella precedente, con maglia di mm 12. L'uso della fonte luminosa è consentito esclusivamente durante le operazioni di recupero del pescato.

L'utilizzo di ogni singola bilancia grande o bilancione è consentito ad un numero massimo complessivo di 6 soggetti, come di seguito indicato:

- al titolare della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo o degli argini demaniali, in possesso di licenza di categoria B ovvero dell'autorizzazione ex art. 10 L.R. n. 19/1998 e munito di specifica autorizzazione rilasciata dal dirigente responsabile dell'ufficio provinciale competente;
- ad altro pescatore munito dei medesimi titoli autorizzativi, purché delegato dal titolare della concessione a sua volta in possesso dei titoli di cui al precedente punto o dal titolare di concessione di cui all'art. 15, comma 1, lettera k). La delega può essere estesa fino ad un numero massimo di altri cinque pescatori i cui nominativi, e le loro eventuali variazioni, dovranno essere preventivamente comunicati all'ufficio competente della Provincia di Venezia dal titolare della concessione.

L'autorizzazione può essere rilasciata per le installazioni già censite nel 2008 con il Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune di Venezia e Caorle. L'utilizzo di ulteriori installazioni può essere autorizzato solo in Laguna di Venezia, fino ad un numero massimo di 6 nuovi bilancioni aggiuntivi rispetto alle strutture già

censite, privilegiando i luoghi dei quali esiste documentazione storica e, per quelle assentite a far data dal 01.08.2012, esclusivamente nel caso di bilancioni a due antenne con rete priva di sacco terminale di raccolta. Il rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo delle predette ulteriori installazioni è subordinato all'osservanza di una distanza di rispetto da un bilancione all'altro, misurata in linea d'aria, non inferiore a metri 50. La predetta autorizzazione provinciale ha validità triennale e consente l'uso di una singola bilancia grande o bilancione specificatamente indicata nell'autorizzazione. Il pescatore dilettantistico-sportivo, munito di licenza B, può risultare titolare di una sola autorizzazione provinciale per l'utilizzo della bilancia grande o bilancione.

- m) chebe da gò o da gamberi di cm 30 per cm 15, in numero massimo di 15 per ogni barca;
 - n) canna da bisati o passarini, in numero massimo complessivo di 15 ami per ogni barca;
 - o) "re' da imbrocco" o "barracuda". La rete deve essere in nylon, di lunghezza non superiore a m 100. La maglia non dev'essere inferiore a mm 44. L'attrezzo deve essere usato come rete di superficie;
 - p) tremaglio per "anguele". La lunghezza dell'attrezzo non deve superare m 12 e la maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 16. L'attrezzo dev'essere usato come rete da posta;
 - q) volega o vologone da recupero. L'attrezzo non deve superare il diametro di 80 cm, la maglia non deve essere inferiore a 60 mm e può essere utilizzato soltanto per salpare il pesce allamato;
 - r) cerchio o rassaio, con rete a maglia non inferiore a 14 mm e diametro massimo di 80 cm;
2. Gli attrezzi di cui al comma 1 possono essere usati in modo cumulativo solo fino alla concorrenza di 25 ami complessivi.
 3. Nella laguna di Caorle e nella Lama del Morto sono consentiti esclusivamente gli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), e), i) ed l) del comma 1.
 4. Ogni attività di pesca è comunque vietata a distanza inferiore a m 50 dagli allevamenti di acquacoltura.
 5. Ove non specificato diversamente, gli attrezzi di cui al presente articolo possono essere utilizzati nel numero massimo di 1 per pescatore.

Art. 14 bis – Pesche tradizionali in Laguna di Venezia.

1. Per mantenere e favorire antichi attrezzi e tradizionali modalità di pesca effettuate da soggetti qualificati nell'ambito della tradizione lagunare il dirigente responsabile dell'ufficio competente autorizza pescatori dilettanti-sportivi, muniti di licenza tipo "B," "C" o dell'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 19/98, ad esercitare la pesca nelle acque della Laguna di Venezia con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:
 - a) parangale di fondo o di superficie con non più di 50 ami. È consentito l'uso di un solo attrezzo per pescatore. La distanza tra due attrezzi contigui non può essere inferiore a m 100;
 - b) fureghin. La maglia non dev'essere inferiore a mm 44 e la lunghezza non superiore a m 25;
 - c) tartanella ciara. Le ali (pareti di invito della rete) non devono avere lunghezza superiore a m 15 ed altezza superiore a m 2; la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L'attrezzo deve essere trainato senza l'ausilio di forza motrice meccanica, evitando l'occlusione di canali o ghebi e comunque in ambienti non confinati;

- d) trimaglio o tramaglio o sorbera, di lunghezza della rete non superiore a m 50. La maglia non deve essere inferiore a mm 44;
 - e) cogollo denominato anche "bertovello", "reon" o "traturò", "monchin" o "mezzaluna", nel numero massimo di 1. La bocca dell'attrezzo non deve superare i m 3 e la sua lunghezza massima non può superare i m 9. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm 14. la maglia del cogollo non deve essere inferiore a mm 12.
 - f) bragotto, con lunghezza della rete non superiore a m 15 e maglia non inferiore a mm 16. L'attrezzo deve essere trainato senza l'ausilio di forza motrice meccanica, evitando l'occlusione di canali o ghebi e comunque in ambienti non confinati.
- 2. L'autorizzazione di cui al comma precedente viene rilasciata annualmente ed ha validità dal 1° aprile al 30 novembre. Il numero complessivo di pescatori autorizzati annualmente per ciascuno degli attrezzi di cui al comma 1 non può essere superiore a 80 per la zona denominata "laguna nord" e 80 per la zona denominata "laguna sud", demarcate dal Ponte della Libertà, dalla città di Venezia e dal limite meridionale del Canale di San Nicolò.
 - 3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, i pescatori interessati o le associazioni di pesca sportiva, in nome e per conto dei propri associati, possono presentare apposita domanda dal 1° dicembre al 31 gennaio, optando in via esclusiva per la laguna nord ovvero per la laguna sud. Nel caso delle domande presentate dalle associazioni, deve essere allegato, per ciascuno degli attrezzi di cui al comma 1, un elenco dei pescatori, propri associati, interessati all'uso di tali attrezzi.
 - 4. Il numero complessivo delle autorizzazioni comprendenti l'utilizzo delle attrezzature previste alle lettere d) ed e) non può essere superiore a 5.
 - 5. Il rilascio dell'autorizzazione avviene sulla base delle seguenti condizioni di priorità:
 - a) essere residente in uno dei comuni della provincia di Venezia il cui territorio rientra almeno in parte nella conterminazione lagunare;
 - b) essere cittadini italiani che hanno dato lustro alla tradizione lagunare veneziana in campo sportivo;
 - c) essere stato titolare di licenza per la pesca professionale nelle acque interne di tipo A;
 - d) essere socio di un'associazione di pesca sportiva impegnata nel mantenimento delle tradizionali modalità di pesca;
 - e) maggiore età anagrafica.
 - 6. Le domande di autorizzazione presentate dopo il 31 gennaio possono essere accolte qualora non sia stato raggiunto il limite massimo di cui al comma 2 secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 15 - Pesca di professione in zona salmastra (zona C)

- 1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo "A", oltre al consenso dell'eventuale concessionario, può esercitare la pesca nelle acque della zona salmastra (zona C) con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità:
 - a) gli attrezzi di cui all'articolo 14 con le modalità e le limitazioni ivi indicate;
 - b) cerchio o "rassaio", con rete a maglia non inferiore a mm 14;
 - c) tirlindana;
 - d) saccaleva o cianciolo, denominata anche rete di circuizione. La maglia non deve essere inferiore a mm 16 e la lunghezza massima della rete non deve essere superiore a m 100;
 - e) rete da posta con cogoli o "tresse". La maglia della rete dei cogoli non deve essere inferiore a mm 12, mentre quella delle "pareti" non deve essere inferiore a mm 14. La distanza tra ogni linea di reti da posta non deve essere inferiore a m 200. Durante

- il periodo di pesca autorizzato, le reti da posta devono essere ripulite almeno ogni 15 giorni e al suo termine le reti e i pali di sostegno dovranno essere riportati a terra;
- f) trimaglio o tramaglio o sorbera, anche da fondo. La maglia non deve essere inferiore a mm 35;
 - g) *abrogato*;
 - h) sorbera a canna. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;
 - i) raccolta a mano, rastrello e rasca, per la pesca dei molluschi, salvo quanto previsto dal successivo articolo 17;
 - j) cogollo denominato anche "bertovello", "reon" o "traturò", "monchin" o "mezzaluna". La bocca dell'attrezzo non deve superare i m 3 e la sua lunghezza massima non può superare i m 9. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm 14. La maglia del cogolo non deve essere inferiore a mm 12;
 - k) bilancia grande o bilancione. Fermo restando quanto disciplinato al precedente art. 14, 1° comma, lettera l) in ordine alle installazioni utilizzabili, alle caratteristiche della rete della bilancia e alle modalità di pesca, il titolare della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo o degli argini demaniali in possesso di licenza di categoria A, utilizza la struttura di pesca a bilancia senza alcuna ulteriore autorizzazione provinciale. Il pescatore professionista in possesso di licenza di tipo A, non titolare di concessione, può utilizzare l'attrezzo denominato bilancia grande, previo consenso del titolare della concessione per l'occupazione dello spazio acqueo o degli argini demaniali;
 - l) volaga. La maglia non deve essere inferiore a mm 16;
 - m) cocchia volante. La maglia non deve essere inferiore a mm 14;
 - n) cocchia con ciocioli. La maglia non deve essere inferiore a mm 12. La pesca con tale attrezzo è svolta da due imbarcazioni in traino parallelo. E' consentito l'uso di un peso per ciascuna estremità atto a tenere la rete bilanciata;
 - o) battarella. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12;
 - p) tartana fissa da schille o da acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12. E' vietata l'aggiunta della catena;
 - q) tartanella chiara o da sepe. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;
 - r) granzera o bragagna da granchi. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 20;
 - s) schiller. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10.
 - t) parangale di fondo o di superficie;
 - u) chebe da gò o da gamberi di cm 30 per cm 15;
 - v) canna da bisati o passarini;
 - w) fureghin. La maglia non dev'essere inferiore a mm 44 e la lunghezza non superiore a m 24;
 - x) "re' da imbrocco" o "barracuda", anche da fondo. La rete deve essere in nylon. La maglia non dev'essere inferiore a mm 35;
 - y) tremaglio per "anguele". La lunghezza dell'attrezzo non deve superare m 12 e la maglia della rete non dev'essere inferiore a mm 16. L'attrezzo dev'essere usato come rete da posta;
 - z) reoni da seppie. L'attrezzo non deve superare i m 15 di apertura complessiva e i m 4 di altezza;
 - aa) nassa da seppie. La nassa deve avere dimensioni non eccedenti a quelle di seguito indicate: se a forma di parallelepipedo o consimile lunghezza m 1,10, larghezza m 0,60, altezza 0,60; se a forma cilindrica lunghezza fra i cerchi più esterni m 1,50, diametro m 0,50. È consentito l'uso di un massimo di due cordate per pescatore, ciascuna composta da un massimo di trenta nasse.

2. Nella laguna di Caorle e nella Lama del Morto è vietato l'uso degli attrezzi di cui alle lettere d), m), n), p), q), r), s), z), aa) del comma precedente. E' consentito l'uso del "re' da imbrotto" o "barracuda" soltanto da un'ora prima del tramonto a un'ora dopo la levata del sole.
3. I pescatori di professione ovvero loro cooperative, che intendono esercitare la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera e), z) e aa) del primo comma, devono essere muniti di apposita autorizzazione, indicante i tempi e i luoghi di postazione, rilasciata dal dirigente dell'ufficio competente, previa adozione di un atto dirigenziale di carattere generale che disciplini i criteri di rilascio in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano di cui al successivo articolo 33, sentite le autorità competenti in materia di sicurezza della navigazione.
4. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente, i pescatori professionali ovvero loro cooperative o consorzi, devono presentare, entro il mese di dicembre, apposita domanda al dirigente dell'ufficio provinciale competente, indicando nominativamente i pescatori addetti nonché, su apposita cartografia, la posizione e la lunghezza lineare complessiva degli attrezzi.
5. La suddetta autorizzazione ha validità fino al 15 gennaio dell'anno successivo per gli attrezzi di cui alla lettera e) del primo comma e fino al 30 giugno dello stesso anno di rilascio per gli attrezzi di cui alle lettere z) e aa) del primo comma;
6. Non possono essere autorizzate più di quaranta postazioni per i reoni da seppie nell'intera laguna di Venezia, da rilasciare nel numero massimo di una postazione per ciascun pescatore professionista osservando i seguenti criteri di priorità:
 - a) non avere commesso violazioni relative all'utilizzo degli attrezzi per i quali viene chiesta l'autorizzazione.
 - b) essere stato titolare di autorizzazione nei due anni precedenti;
 - c) essere titolare di licenza di pesca professionale di tipo A dal maggior numero di anni consecutivi;
 - d) maggiore età anagrafica.La stessa postazione per i reoni da seppie potrà essere usata da più pescatori professionisti, purché appartenenti alla stessa cooperativa di pesca.
7. Le reti da posta devono essere segnalate con paline recanti appositi contrassegni rilasciati dalla Provincia.
- 7bis Gli attrezzi di cui alle lettere z) e aa) devono essere provvisti di idonei supporti rimovibili atti a favorire la deposizione delle ovature di seppia, che devono essere successivamente rimossi e collocati secondo modalità idonee a garantire la schiusa, stabilite nel provvedimento di autorizzazione dirigenziale. La pulizia degli attrezzi deve essere effettuata in laguna ed è vietata la rimozione delle uova di seppia eventualmente presenti mediante sistemi distruttivi quali idropulitrici, spazzole metalliche o analoghi.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata per gravi o ripetute inosservanze delle prescrizioni.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER LA PESCA DI MOLLUSCHI NELLE ACQUE SALMASTRE (ZONA C)

Art. 16 - Raccolta dilettantistico-sportiva di molluschi bivalvi

1. Al pescatore dilettante-sportivo, titolare di licenza di pesca di tipo "B", "C", "D" o dell'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 19/98 o dei permessi temporanei di cui all'art. 9, comma 10, della L.R. n. 19/1998, è consentito

raccogliere molluschi bivalvi al di fuori di aree assegnate in concessione a fini di molluschicoltura ed esclusivamente mediante raccolta a mano, in quantità non superiore a cinque chilogrammi al giorno, dall'alba al tramonto.

Art. 17 - Pesca professionale di vongole

1. Ai sensi dell'art. 33 c. 4 della L.R. n. 19/98, la pesca professionale di vongole, al di fuori di aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal dirigente responsabile dell'ufficio competente a pescatori di professione titolari di licenza di tipo "A" che ne facciano richiesta, tenuto conto degli indirizzi contenuti nel Piano di cui all'articolo 33.
2. L'autorizzazione di cui al comma precedente deve stabilire il quantitativo di prodotto giornaliero pescabile nonché l'indicazione dei metodi e degli attrezzi utilizzabili, tra i seguenti:
 - a) raccolta a mano;
 - b) rasca (rasca manuale trainata all'indietro);
 - c) rastrello (rastrello manuale da barca).
3. È fatto divieto di esercitare pesca di vongole di tipo professionale dal tramonto all'alba, nonché nelle aree individuate nel Piano di cui all'art. 33 quali zone nursery per le vongole filippine.

Art. 18 - Attività di venericoltura

1. L'attività di venericoltura è soggetta a concessione provinciale. La concessione è rilasciata dal dirigente responsabile dell'ufficio competente su istanza della persona fisica o giuridica richiedente.
2. L'istanza deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del richiedente;
 - b) l'atto autorizzativo o concessorio dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo;
 - c) un idoneo elaborato planimetrico o cartografico relativo all'area di attività;
 - d) il piano annuale di gestione e produzione della risorsa ittica con la delimitazione delle zone di allevamento e di raccolta della vongola, il numero degli addetti all'attività e il numero e la tipologia delle imbarcazioni adibite, i sistemi di raccolta - anche meccanici - utilizzati, i punti e gli orari di sbarco del prodotto, il ciclo produttivo e i quantitativi di prodotto giornalieri per singolo addetto e complessivi;
 - e) le altre indicazioni previste dal Piano di cui all'articolo 33.
3. La concessione ha durata massima di cinque anni ed è rinnovabile; può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata per gravi o reiterate inottemperanze agli obblighi in essa contenuti.
4. Con il provvedimento di concessione la Provincia determina le modalità di esercizio dell'attività di allevamento e raccolta del prodotto, con particolare riguardo alla congruità e funzionalità del piano di gestione e produzione, al numero degli addetti ed ai sistemi di semina e raccolta - anche con carattere sperimentale - tenuto conto degli indirizzi contenuti nel Piano di cui all'articolo 33.

TITOLO VII

NORME PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA

Art. 19 - Lunghezze minime di cattura dei pesci

1. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, le lunghezze minime di cattura sono le seguenti:
 - temolo (*Thymallus thymallus*) cm 35
 - trota marmorata (*Salmo trutta-marmoratus*) cm 40
 - trota fario (*Salmo trutta trutta*) cm 22
 - persico reale (*Perca fluviatilis*) cm 20
 - tinca (*Tinca tinca*) cm 25
 - carpa (*Cyprinus carpio*) cm 30
 - barbo comune (*Barbus plebejus*) cm 25
 - cavedano (*Leuciscus cephalus*) cm 20
 - luccio (*Esox lucius*) cm 50
 - anguilla (*Anguilla anguilla*) cm 40
 - scazzone (*Cottus gobio*) cm 10
 - branzino (*Dicentrarchus labrax*) cm 30
 - passera di mare (*Platichthys flesus*) cm 18
 - vongole veraci (*Venerupis spp*) cm 2,9
2. Per le lunghezze minime delle specie ittiche di origine marina non elencate al comma 1 valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigenti in materia.
3. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta due lobi.
4. I pesci catturati di misura inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua, procedendo al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato, fatta eccezione nei casi di utilizzo di esche artificiali.
5. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, acquisite le opportune informazioni tecnico-scientifiche, può adottare provvedimenti più restrittivi, con carattere temporaneo, rispetto alle misure minime di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 20 - Periodi di proibizione della pesca

1. Ai fini di tutela della fauna acquatica, la pesca delle specie sotto riportate è vietata nei periodi a fianco di ciascuna indicati:
 - anguilla (*Anguilla anguilla*) dal 1° gennaio al 31 marzo;
 - temolo (*Thymallus thymallus*) dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
 - tinca (*Tinca tinca*) dal 1° maggio al 30 giugno;
 - persico reale (*Perca fluviatilis*) dal 1° aprile al 31 maggio;
 - carpa (*Cyprinus carpio*) dal 15 maggio al 30 giugno;
 - luccio (*Esox lucius*) dal 1° gennaio al 15 aprile;
 - trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
 - trota fario (*Salmo trutta trutta*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
 - barbo comune (*Barbus plebejus*) dal 15 aprile al 15 giugno;
 - corbola (*Upogepia sp.*) dal 1° giugno al 31 luglio;
 - anellidi (*Marphysa sanguinea*, *Hediste sin.* *Nereis sp.*, *Perinereis sp.*) dal 1° dicembre al 28 febbraio;
 - gobione (*Gobio gobio*) dal 15 aprile al 15 giugno;
 - riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) dal 1° maggio al 30 giugno;
- 1bis È sempre vietata la cattura delle seguenti specie:
 - pigo (*Rutilus pigus*);

- lasca (*Chondrostoma genei*);
- savetta (*Chondrostoma soetta*);
- lampreda di ruscello (*Lethenteron zanandrei*);
- lampreda marina (*Petromyzon marinus*);
- panzarolo (*Knipowitschia punctatissimus*);
- spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
- storione comune (*Acipenser sturio*);
- storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- storione ladano (*Huso huso*);
- gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*);
- nono (*Aphanius fasciatus*);
- ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*);
- ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrini*);
- cheppia (*Alosa fallax*);
- cobite comune (*Cobitis taenia*);
- cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);
- *Pinna nobilis*.
- dattero di mare (*Litophaga litophaga*).

- 1ter Nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 giugno la pratica del Carp-Fishing è vietata su tutte le acque provinciali, incluse le zone No-Kill. Nello stesso periodo è vietata la detenzione e l'utilizzo di boiles e di tiger nuts.
2. Gli esemplari catturati in epoca di divieto devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo, fatta eccezione nel caso di utilizzo di esca artificiale, al taglio della lenza qualora la slamatura comporti pericolo per la sopravvivenza dell'esemplare catturato.
 3. Relativamente alle specie di storioni, fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti commi, il pescatore ha altresì l'obbligo, entro 24 ore, di informare della cattura la Provincia.
 4. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente può adottare provvedimenti, a carattere temporaneo, di variazione o integrazione dei periodi o delle specie di cui al primo comma, tenuto conto dell'incidenza dei periodi riproduttivi delle singole specie ittiche in relazione alle caratteristiche delle acque provinciali e acquisite le opportune informazioni tecnico-scientifiche.

Art.21 - Semine ittiche

1. Viste le indicazioni della Carta ittica provinciale, nelle acque interne della provincia è consentita l'immissione delle seguenti specie ittiche:
 - luccio (*Esox lucius*);
 - tinca (*Tinca tinca*);
 - carpa (*Cyprinus carpio*);
 - anguilla (*Anguilla anguilla*), solo esemplari inferiori a 20 cm di lunghezza;
 - cavedano (*Leuciscus cephalus*);
 - barbo comune (*Barbus plebejus*);
 - savetta (*Chondrostoma soetta*);
 - pigo (*Rutilus pigus*);
 - trota fario (*Salmo trutta trutta*);
 - scazzone (*Cottus gobio*);
 - storione cobice (*Acipenser naccarii*);
 - persico reale (*Perca fluviatilis*);
 - pesce gatto (*Ictalurus melas*) – nei soli corsi d'acqua individuati dalla Carta Ittica.

- trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) – nel solo Canale Lugugnana del Cavrato fino a Ca' Bernarda nel rispetto delle seguenti limitazioni:
 - a) rispetto del limite massimo di 1 kg di esemplari di Trota iridea per ciascun partecipante effettivamente presente alla competizione, comunque nei limiti del numero di partecipanti autorizzato;
 - b) effettuazione delle immissioni esclusivamente nelle 48 ore precedenti la data di avvio della competizione di pesca sportiva ed in occasione di un numero massimo di 10 competizioni;
 - c) messa in atto di sistemi di reti immediatamente a monte e a valle del tratto interessato dalla competizione di pesca sportiva che impediscano agli esemplari di Trota iridea di spostarsi verso il Fiume Tagliamento a monte e verso il Canale del Cavrato e il Canale dei Lovi a valle – tali sistemi andranno attivati antecedentemente alle attività di immissione e andranno rimossi al termine della competizione;
 - d) annullamento delle attività di immissione in caso di eventi di piena del Fiume Tagliamento.
- 2. Le singole semine di specie ittiche di cui al primo comma, ad esclusione di quelle previste al successivo articolo 25, devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile dell'ufficio competente.
- 3. I prodotti ittici da immettere nelle acque pubbliche provinciali e in quelle comunicanti con acque pubbliche devono essere accompagnati da certificazione sanitaria comprovante la provenienza da impianti indenni da malattie infettive e diffusive nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 4. La certificazione di cui sopra deve essere messa a disposizione, per gli eventuali controlli anche sul luogo di consegna, delle autorità sanitarie locali preposte e degli incaricati della Provincia, prima della immissione nei corsi d'acqua.
- 5. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente, per motivi di natura biologica e/o per una migliore e più efficace azione di ripopolamento di specie ittiche autoctone, acquisite le opportune informazioni tecnico-scientifiche, può adottare provvedimenti a carattere temporaneo di variazione o integrazione delle specie di cui è consentita l'immissione.
- 6. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente, previa verifica dal punto di vista tecnico scientifico, può autorizzare la cattura e la traslocazione di esemplari riproduttori di specie autoctone, in base alle indicazioni della Carta Ittica. Le attività di cattura e di immissione non possono interessare le zone della rete Natura 2000 o i corsi d'acqua ad esse connessi.

Art. 22 - Zone di divieto di pesca e pesca regolamentata

1. A tutela e protezione della fauna ittica, sono istituite le zone di riposo biologico individuate nella Carta Ittica Provinciale e dal Piano per la gestione delle risorse alieutiche della provincia di Venezia.
2. La Carta Ittica Provinciale individua, in particolari bacini o corsi d'acqua aventi caratteristiche di effettiva chiusura con altre acque, anche in zone di divieto di pesca, zone di ripopolamento per stadi giovanili di specie ittiche destinate all'accrescimento o alla produzione di specie autoctone per successive immissioni nei corsi d'acqua provinciali.
3. Nelle zone di cui commi 1 e 2 è vietata ogni forma di pesca.
4. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente, per motivi di natura biologica, per una migliore azione di ripopolamento ittico e per ragioni di pubblico interesse o per accertate situazioni di pericolo, acquisite le opportune informazioni tecnico-scientifiche, può adottare provvedimenti, a carattere temporaneo, di variazione e integrazione delle zone di riposo biologico e delle zone di ripopolamento per stadi giovanili.

5. Nelle “Zone No-Kill” vige l'obbligo dell'immediato rilascio di tutte le specie ittiche autoctone catturate ovvero limitatamente a talune di esse, secondo le indicazioni della Carta Ittica Provinciale. Nelle “Zone No-Kill” integrali è vietata la pesca professionale. Nelle “Zone No-Kill” alla carpa e al luccio la pesca professionale è consentita, anche alle specie oggetto di tutela, nel rispetto dei periodi di divieto di cui all'art. 20. Nelle “Zone No-Kill”, integrali o in quelle rivolte alla tutela della carpa e del luccio, è consentita la pesca dilettantistico - sportiva con le seguenti modalità:
 - a) obbligo di liberazione immediata, nello stesso ambiente in cui è stato catturato, del pesce appartenente alle specie autoctone tutelate dalla zona No-Kill;
 - b) è comunque vietato l'uso dell'ancoretta;
 - c) è vietato l'uso come esca del pesce vivo o morto;
 - d) nelle “Zone No-Kill” istituite per la protezione del luccio (*Esox lucius*) è consentito l'uso di un solo amo senza ardiglione qualora venga impiegata l'esca artificiale;
 - e) nelle “Zone No-Kill” istituite per la protezione del luccio (*Esox lucius*) è vietato l'uso di esca artificiale dal 1° gennaio al 15 aprile;
 - f) nelle “Zone No-Kill” istituite per la protezione della carpa (*Cyprinus carpio*) è consentito l'uso di un solo amo senza ardiglione qualora venga impiegata l'esca artificiale, granaglie e derivati, boiles o pellet;
 - g) nelle “Zone No-Kill” istituite per la protezione integrale di tutte le specie autoctone è consentito esclusivamente l'uso di un solo amo senza ardiglione;
 - h) devono essere rispettate, in quanto compatibili, le norme generali sulla pesca nelle acque a cui appartiene la zona No-Kill, compreso il divieto di reimmissione delle specie ittiche non autoctone catturate e l'osservanza dei periodi di divieto di pesca di cui all'art. 20;
- 5bis Sono istituite le “Zone No-Kill” individuate dalla Carta Ittica Provinciale.
6. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente può istituire zone di pesca in cui è consentito l'uso di sole esche artificiali.
7. Le zone di pesca vietata o regolamentata dal presente articolo possono essere affidate in gestione, previa sottoscrizione di apposita convenzione, ad enti pubblici, associazioni o federazioni di pescatori sportivi.
8. La tabellazione delle zone di cui al presente articolo sarà curata dalla Provincia in conformità al provvedimento della Giunta Regionale di cui all'articolo 32 della L.R. n. 19/98.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE

Art.23 - Novellame

1. La pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti è consentita per un periodo non superiore a 90 giorni. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente stabilisce con proprio provvedimento annuale la data di inizio, comunque non antecedente il primo marzo, e di termine comunque non successiva al 31 maggio.
2. Il periodo di pesca del seme di mollusco è stabilito dal Dirigente dell'ufficio competente con proprio provvedimento, acquisite le opportune informazioni tecnico scientifiche.
3. Le attività di cui ai commi precedenti possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di categoria "A" e sono subordinate al rilascio di un'apposita autorizzazione del dirigente responsabile dell'ufficio competente, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari e quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nel Piano di cui al successivo art. 33.

- 3bis I soggetti autorizzati alla pesca del pesce novello possono utilizzare le reti a tratta denominate bragotto, bragotto da pesce novello, rete da pesce novello, rete da pescetti o strassin, tela da pesce novello o tratolina da pesce novello.
- 3ter È sempre vietata la pesca di novellame di anguilla.
4. I soggetti autorizzati devono inviare alla Provincia entro il termine stabilito nel provvedimento una dichiarazione riguardante i luoghi di pesca del novellame, la quantità raccolta complessiva e per singole specie, nonché la destinazione del prodotto. La dichiarazione deve essere accompagnata da idonea documentazione fiscale.
 5. L'autorizzazione può essere sospesa, revocata e non rinnovata per gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni in essa contenute.

Art. 24 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica

1. Le concessioni di acque pubbliche per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica previste dall'articolo 30 della L.R. n. 19/98 sono rilasciate dal dirigente responsabile dell'ufficio competente ad enti pubblici, ad associazioni o federazioni di pescatori dilettanti-sportivi non aventi finalità di lucro e operanti a livello locale, provinciale, regionale, nazionale, in base ai criteri stabiliti dalla Carta Ittica Provinciale.
2. *Abrogato*
3. *Abrogato*
4. La concessione è accordata, a titolo oneroso, per il periodo di validità della Carta Ittica Provinciale ed è rinnovabile. La stessa può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata per gravi o reiterate inottemperanze agli obblighi in essa contenuti.
5. La regolamentazione dell'attività di pesca dilettantistico-sportiva nelle acque in concessione, eventualmente proposta dal concessionario, deve essere approvata dalla Provincia.
6. Il provvedimento di concessione costituisce l'autorizzazione all'immissione di fauna ittica autoctona di cui all'art. 12 comma 6 della L.R. del Veneto n. 19/1998, nei limiti delle specie, dei quantitativi e dei periodi previsti dagli obblighi ittiogenici di cui al disciplinare di concessione.

Art. 25 - Pesca sportiva in laghetti e bacini all'interno di aree di proprietà privata

1. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente rilascia l'autorizzazione per la gestione di impianti di pesca sportiva e pesca dilettantistico-sportiva riservata, all'interno di aree di proprietà privata, in base ai criteri stabiliti dalla Carta Ittica Provinciale
2. *Abrogato*
3. *Abrogato*
4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere portato all'esterno alcun esemplare di specie ittica ancora in vita.
5. La durata dell'autorizzazione è di anni cinque ed è rinnovabile. La stessa può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata per gravi o reiterate inottemperanze agli obblighi in essa contenuti.

Art. 26 – Autorizzazioni per pesca scientifica e per attività formative

1. Le autorizzazioni di pesca scientifica di cui all'articolo 9, comma 9, lettera d) della L.R. 19/98 sono rilasciate dal dirigente dell'ufficio competente a ricercatori e loro collaboratori per comprovati motivi di ricerca scientifica, anche in deroga dei divieti di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 22. A tal fine la domanda dovrà contenere il programma di ricerca relativo.
2. Acquisite le opportune informazioni tecnico-scientifiche, con particolare riferimento all'impatto ambientale, il dirigente responsabile dell'ufficio competente può autorizzare,

nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'esercizio della pesca con attrezzi e modalità diverse da quelle previste dal presente regolamento.

3. I titolari di autorizzazioni di pesca scientifica, al termine delle indagini eseguite, devono presentare alla Provincia copia della relazione tecnico-scientifica relativa all'attività svolta.
4. I soggetti che stanno svolgendo tirocini formativi e di orientamento possono essere autorizzati dal dirigente dell'ufficio competente a svolgere le attività di pesca e acquacoltura previste dalla convenzione e dal progetto formativo per la durata dello stesso.

Art. 26 bis – Permessi temporanei di pesca

1. Il permesso temporaneo di pesca di cui all'art. 9, comma 10, della L.R. n. 19/1998 viene rilasciato dalla Provincia, anche per il tramite di altri soggetti delegati, e ha validità nelle sole acque interne e marittime interne incluse entro il territorio della Provincia di Venezia. Tale permesso sostituisce temporaneamente la licenza di pesca dilettantistico-sportiva e il tesserino regionale per la zona "A" salmonicola, ove necessario, purché in esso siano chiaramente indicati il nominativo, la data e il luogo di nascita del pescatore, nonché la data di inizio e di termine del periodo di validità del permesso e il numero di catture di salmonidi effettuati che non potrà superare il numero massimo previsto dalla legge.
2. Il permesso temporaneo di cui al comma 1, con validità non superiore ai 7 giorni, verrà rilasciato a fronte del versamento di un importo avente valore pari a Euro 8,00 per una giornata e di Euro 20,00 per una settimana. Tali importi sono introitati dalla Provincia e sono destinati agli interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva che competono alla stessa ai sensi della L.R. n. 19/1998.
3. I soggetti titolari di concessioni per la pesca dilettantistico sportiva o di diritti esclusivi di pesca possono prevedere il rilascio di una propria autorizzazione temporanea per la pesca nelle acque di rispettiva competenza, integrativa rispetto al permesso temporaneo di cui al comma 1, anche a titolo oneroso".

Art. 27 - Pesca subacquea

1. La pesca subacquea è consentita solo nelle acque salmastre (zona C), esclusivamente in apnea, a pescatori maggiorenni in possesso di licenza di tipo "A" o "B".
- 1bis L'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione, in deroga a quanto disposto al precedente comma 1, è consentito esclusivamente per la raccolta di esemplari di Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e di molluschi bivalvi, ai pescatori titolari dell'autorizzazione per la pesca professionale subacquea valida per i compartimenti marittimi di Chioggia e di Venezia, che siano anche titolari di licenza di pesca di tipo A per le acque interne e marittime interne. Per l'esercizio della pesca subacquea professionale con apparecchi ausiliari di respirazione devono essere utilizzate esclusivamente unità da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti munite di apposita licenza di pesca "Unità Appoggio per la Pesca Subacquea Professionale" in corso di validità. Il pescatore professionale che esercita la pesca di Riccio di mare nelle acque della zona C non può effettuare la pesca in mare nel corso della stessa giornata.
2. La pesca subacquea è vietata da un'ora prima del tramonto a un'ora dopo la levata del sole e nelle seguenti località:
 - a) a distanza inferiore a m 500 da zone di balneazione;
 - b) a distanza inferiore a m 100 da impianti di acquacoltura, natanti ancorati, opere portuali, boe e segnali marittimi e altre opere idrauliche.

3. Durante l'immersione il pescatore subacqueo ha l'obbligo di segnalare la sua presenza mediante un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a m 300. Se il pescatore si serve di un natante appoggio, la bandiera deve essere collocata anche sul natante.
4. Il fucile subacqueo può essere tenuto in posizione di armamento solo durante l'immersione.

Art. 28 - Asciutte e manutenzione di bacini e corsi d'acqua

1. Almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori che comportino la messa in asciutta parziale o totale di bacini o corsi d'acqua e di ogni altro intervento che interessi i corsi d'acqua, il responsabile deve darne comunicazione scritta alla Provincia.
2. Non sono tenuti all'obbligo di cui al primo comma i titolari di concessione e di autorizzazione di cui agli articoli 25 e 29 del presente regolamento.
3. Le dichiarazioni d'urgenza in merito alle operazioni di messa in asciutta di cui all'articolo 16, comma 3, della L.R. n. 19/98, devono pervenire contestualmente alla comunicazione e devono riportare i motivi di urgente e grave necessità e di pubblico interesse certificati dal Genio Civile o dal Magistrato alle Acque o dal Sindaco competente per territorio o dal Consorzio di bonifica interessato.
4. La Provincia, nei casi di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, qualora accerti la carenza o l'insufficienza delle motivazioni d'urgenza addotte, può richiedere il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio ittico.
5. Entro il 31 marzo di ciascun anno i Consorzi di bonifica dovranno trasmettere alla Provincia il piano operativo dello sfalcio delle macrofite acquatiche contenente le modalità di attuazione, nonché il piano degli interventi programmati di ordinaria o straordinaria manutenzione sui corsi d'acqua di competenza. Al fine di garantire la tutela della fauna ittica, la Provincia può imporre specifiche prescrizioni al riguardo.

Art.29 – Attività di acquacoltura e piscicoltura

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 18, l'attività di acquacoltura e di piscicoltura, sia in acque poste in aree del demanio pubblico, sia se esercitata in specchi acquei posti all'interno di aree di proprietà privata, è soggetta a concessione provinciale. Tale concessione è rilasciata dal dirigente responsabile dell'ufficio competente su istanza della persona fisica o giuridica richiedente, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Carta ittica provinciale.
2. L'istanza deve contenere:
 - a) i dati identificativi del richiedente;
 - b) l'autorizzazione o il parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo per le acque poste in aree del demanio pubblico;
 - c) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività;
 - d) nulla osta da parte della U.L.S.S. competente per lo svolgimento dell'attività proposta;
 - e) elenco delle specie oggetto di allevamento;
 - f) relazione tecnica riportante la superficie, le caratteristiche degli specchi d'acqua utilizzati e il tipo di allevamento praticato;
 - g) dichiarazione riportante modalità, località e quantità di acqua prelevata accompagnata dall'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;
 - h) l'autorizzazione o l'assenso del titolare del fondo, ove diverso dal richiedente;
3. La concessione ha durata di cinque anni e può essere sospesa o revocata per le violazioni in essa previste.

Art. 30 - Gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva

1. Si definiscono gare di pesca sportiva le competizioni aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate al CONI. Tali gare devono essere svolte nei campi di gara fissi individuati dalla Provincia.
 2. Si definiscono manifestazioni di pesca sportiva le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale, con un numero di partecipanti superiore a cinquanta. Tali manifestazioni devono essere svolte nei campi di gara fissi individuati dalla Provincia.
 3. Si definiscono raduni di pesca sportiva le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale, organizzate a livello locale, con un numero di partecipanti inferiore a cinquanta. Tali raduni possono essere svolti anche in corsi d'acqua non individuati ai sensi dei precedenti commi.
 4. Le gare e le manifestazioni di pesca sportiva sono vietate nel mese di gennaio e febbraio.
 5. Gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva devono essere preventivamente autorizzati dal dirigente responsabile dell'ufficio competente; a tal fine le associazioni o federazioni interessate devono presentare la relativa domanda entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento. Per i raduni di pesca sportiva la domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento degli stessi.
 6. Il tratto del corso d'acqua dove si svolge la gara, la manifestazione o il raduno di pesca dovrà essere chiuso alla libera pesca a partire dalle ore 12.00 del giorno precedente e fino ad un'ora dopo il termine dello stesso.
 7. Spetta agli organizzatori delle gare, manifestazioni o raduni di pesca delimitare con tabelle recanti la scritta: "GARA DI PESCA AUTORIZZATA", ovvero "MANIFESTAZIONE DI PESCA AUTORIZZATA", ovvero "RADUNO DI PESCA AUTORIZZATO" i tratti dei corsi d'acqua loro assegnati.
 8. Gli organizzatori delle gare, delle manifestazioni o raduni di pesca sportiva sono responsabili dei danni provocati a terzi durante lo svolgimento delle stesse.
 9. Nelle gare, nelle manifestazioni e nei raduni di pesca sportiva, è consentita la pesca in deroga ai limiti previsti per la quantità di cattura, le misure e il periodo di divieto di cattura dei pesci.
 10. Il pesce pescato in zona ciprinicola (zona B) e in zona salmastra (zona C) durante le gare, le manifestazioni o raduni di pesca deve essere mantenuto vivo e, fatta eccezione per le specie ittiche alloctone, deve essere reimpresso nell'ambiente acquatico da dove è stato prelevato.
 11. Per le gare, manifestazioni e raduni di pesca autorizzate in corsi d'acqua della zona salmonicola (zona A), a cura e spese dell'organizzatore della gara deve essere preventivamente immesso un quantitativo di trote fario (*Salmo trutta trutta*) in misura variabile tra g 800 e g 1500 per ogni partecipante a seconda del campo di gara utilizzato e del numero di partecipanti previsti, secondo quanto previsto dalla Carta Ittica. Dette immissioni devono essere previste nel provvedimento di autorizzazione alle competizioni, che costituisce l'autorizzazione di cui all'art. 12 comma 6 della L.R. Veneto 19/1998.
- 11bis Nelle acque di zona A) le gare, manifestazioni e i raduni di pesca sportiva sono consentiti nel rispetto delle seguenti limitazioni:

a) Denominazione del corso d'acqua: Fiume Lemene (Comune di Gruaro);
Delimitazione del tratto interessato dal Campo di gara: Sponda destra dal Ponte delle Erbere al Mulino di Boldara; Sponda sinistara dal Ponte delle Erbere al ponte per Cintello;

Capienza concorrenti, con passo 10 metri 300 concorrenti distribuiti su tratti di entrambe le rive del campo di gara

Limitazioni previste per il campo di gara:

- numero massimo di gare: 6 durante l'anno

- quantità massima di trote fario da immettere:

- per gare inferiori a 120 concorrenti si possono immettere 1,25 kg/partecipante alla gara;
- per gare comprese tra 120 e 150 concorrenti si possono immettere 1,20 kg/partecipante alla gara;
- per gare comprese tra 150 e 200 concorrenti si possono immettere 1,0 kg/partecipante alla gara
- per gare superiori ai 200 concorrenti si possono immettere 0,8 Kg/partecipante alla gara

b) Denominazione del corso d'acqua: Taglio Nuovo Reghena (Comune di Cintocaomaggiore)

Delimitazione del tratto interessato dal Campo di gara: su entrambe le rive, dal confine con la provincia di Pordenone allo sbarramento localizzato a monte della confluenza con il fiume Reghena (loc. Sega)

Capienza concorrenti, con passo 10 metri, 150 concorrenti distribuiti lungo il campo di gara

Limitazioni previste per il campo di gara:

- numero massimo di gare: 14 durante l'anno

- numero massimo di gare in un mese: 4

- quantità massima di trote fario da immettere:

- per gare inferiori a 50 concorrenti si possono immettere 1,5 kg/partecipante alla gara;
- per gare comprese tra 50 e 100 concorrenti si possono immettere 1,25 kg/partecipante alla gara;
- per gare comprese tra 100 e 150 concorrenti si possono immettere 1,00 kg/partecipante alla gara;

12. Per le gare, manifestazioni o raduni di pesca sportiva in zona B e in zona C è vietata qualsiasi immissione di specie ittiche fatta eccezione del canale Lugugnana del Cavrato fino a Ca' Bernarda, nel quale, previa autorizzazione del Dirigente responsabile dell'ufficio provinciale competente, è consentita l'immissione della specie ittica Trota iridea, secondo le prescrizioni della Carta Ittica.
13. Nello svolgimento di gare, manifestazioni e raduni di pesca è consentito utilizzare esclusivamente i sottoelencati attrezzi: a) canne fisse, telescopiche o ad innesti; b) canne telescopiche o ad innesti munite di anelli passafilo e mulinello; c) guadino per il recupero del pesce allamato; d) limitatamente ai campi gara della zona C, bilancino e bilancia a mano o a carrucola.
14. Qualora pervengano più richieste per gare, manifestazioni o raduni concomitanti, l'autorizzazione è concessa secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) gare internazionali;
 - b) gare di campionati nazionali;
 - c) gare di campionati regionali;
 - d) gare di campionati provinciali;
 - e) altre gare;
 - f) manifestazioni;

- g) raduni.
All'interno della stessa categoria sarà data priorità in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
15. Durante lo svolgimento di gare, manifestazioni o raduni di pesca è consentito l'utilizzo di sole esche naturali e la quantità di pasturazione per ogni pescatore, fatto salvo il divieto di pasturazione per la "zona A", viene di seguito fissata in relazione al tipo di evento:
 - a) per le gare internazionali e quelle di campionati nazionali: kg 1 "fouillis", kg 0,1 di "ver de vase", kg 1 di larva di mosca carnaria, kg 5 di pastura (12 LITRI BAGNATA) e kg 0,5 di granturco, kg 0,5 di vermi di terra.
 - b) per le gare di campionati regionali e provinciali: kg 0,5 "fouillis", kg 0,1 di "ver de vase", kg 1 di larva di mosca carnaria, kg 4 di pastura (10 LITRI BAGNATA), kg 0,5 di granturco, kg 0,5 di vermi di terra;
 - c) per le altre gare, manifestazioni e raduni: kg 1 di larva di mosca carnaria, kg 2 di pastura (4 LITRI BAGNATA), kg 0,5 di granturco e kg 0,2 di vermi di terra
 - d) per le gare, manifestazioni e raduni di carpfishing: kg 8 complessivi di pastura e esche (boiles e granaglie)
 16. I singoli campi gara di pesca possono essere affidati in gestione ad enti pubblici, ad associazioni o federazioni di pesca sportiva, mediante apposita convenzione con la quale saranno stabilite le norme di utilizzo e di particolare regolamentazione.
 17. Non è consentita l'effettuazione di raduni nelle zone di riposo biologico e nelle zone di accrescimento giovanile. Nelle acque salmonicole (zona A) sono vietati i raduni in "Zona No-Kill". Nelle acque ciprinicole (zona B) gare, manifestazioni e raduni effettuati all'interno di "Zone No-Kill" devono svolgersi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 22.

Art. 31 - Manifestazioni di pesca riservate a pescatori minorenni

1. Il dirigente responsabile dell'ufficio competente può autorizzare manifestazioni finalizzate alla promozione dell'attività di pesca sportiva e di conoscenza dell'ambiente acquatico, a scolaresche, gruppi di minorenni e a portatori di handicap, anche non in possesso di licenza o autorizzazione di pesca di cui all'articolo 10 della L.R. n. 19/98, secondo le modalità previste dall'art. 30.

Art. 32 - Riqualficazione ambientale e iniziative promozionali in favore della pesca

1. La Provincia riserva una parte degli introiti di cui all'articolo 35, comma 3, della L.R. n. 19/98 per iniziative promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquatico, da assegnare a cooperative di pescatori professionali e loro associazioni e consorzi, federazioni e associazioni di pescatori dilettanti-sportivi.

Art. 33 - Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune della provincia di Venezia

1. La Provincia approva il piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune ricomprese nel proprio territorio.
2. Il piano ha ad oggetto i criteri e gli indirizzi per l'esercizio dell'attività di pesca e acquacoltura nelle acque marittime interne, secondo principi di compatibilità ambientale e di congruità economica.
3. Il piano, in particolare, indicherà le modalità per:
 - a) il passaggio da un utilizzo per libero accesso ad un utilizzo per allocazione di risorse di cui è stata valutata la convenienza, in linea con la politica della pesca in mare e perciò in linea con la politica europea della pesca;
 - b) razionalizzare le produzioni attuali e diversificarle in modo da conferire maggiore stabilità al sistema, mantenendo nel contempo le attività tradizionali anche quali momenti culturali di valenza adriatica e mediterranea;

- c) pubblicizzare l'azione dell'Ente rivolta agli obiettivi precedenti e contrastare deviazioni e comportamenti abusivi.
4. Il piano è aggiornato almeno ogni cinque anni o in relazione alle mutate condizioni ambientali ed economico-sociali del settore.
5. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi impreveduti e, quindi, adottare le opportune misure correttive è redatto il piano di monitoraggio, inserito nello stesso Piano per la gestione delle risorse alieutiche sulla base delle risultanze della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
6. Ogni variazione del Piano per la gestione delle risorse alieutiche che determina l'uso di piccole aree e per le modifiche minori va sottoposta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, a Verifica di Assoggettabilità con le modalità di cui all'allegato F della DGR n. 791 del 31.03.2009.
7. In fase di attuazione del Piano per la gestione delle risorse alieutiche vanno realizzate le misure di mitigazione/compensazione individuate al completamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Art. 34 - Licenze di pesca professionale - Tipo "A"

1. Ai fini della riconferma annuale di cui all'articolo 25, comma 4 della L.R. n. 19/98, i pescatori di professione devono presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza, la documentazione prevista dallo stesso articolo.
2. Qualora venga accertata la carenza dei presupposti per la titolarità della licenza di pesca professionale tipo "A", la Provincia comunica ai soggetti interessati l'obbligo di restituzione del relativo documento. In caso di mancata restituzione la Provincia provvede al ritiro della licenza di pesca. In seguito al ritiro, la sussistenza di elementi fattuali idonei alla presunzione del ripristino dei requisiti di legge è condizione per l'accoglimento dell'istanza di rilascio di una nuova licenza di pesca professionale di tipo A.

Art 35 - Sanzioni amministrative e rinvio

1. Le infrazioni al presente regolamento saranno punite, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 33 della L.R. n. 19/98.
2. La sanzione proporzionale di cui all'articolo 33, comma 11, della L.R. n. 19/98 è determinata in misura pari al triplo del valore commerciale del prodotto ittico pescato, calcolato in base al listino dei prezzi all'ingrosso della C.C.I.A.A. di Venezia per il periodo di riferimento.
3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia alle altre disposizioni normative vigenti in materia.